

Il Funzionamento del Servizio

Per accedere al Servizio occorre essere registrati ed effettuare il login nell'area dedicata del portale www.acquistinretepa.it. Una volta effettuato il login all'interno del Cruscotto dell'Area personale nella sezione Servizi, è disponibile il link "Verifica inadempimenti" per accedere al sistema.

Il Servizio Verifica Inadempimenti è operativo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e il Sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30

L'Operatore di verifica inoltra la richiesta, inserendo il Codice Fiscale del Beneficiario, l'importo da corrispondere e il numero identificativo del pagamento da effettuare (ad esempio il numero del mandato o di protocollo attribuito dall'Amministrazione al pagamento) oppure caricando un file (c.d. "verifica massiva inadempimenti") con le modalità e i requisiti descritti nei manuali d'uso del servizio.

Il Servizio consente di reperire le informazioni necessarie a effettuare o sospendere il pagamento al Beneficiario attraverso la verifica della presenza di inadempimenti del Beneficiario stesso.

Se il Beneficiario non risulta inadempiente, l'Amministrazione potrà erogare le somme spettanti; l'Operatore di verifica potrà stampare una liberatoria contenente gli estremi del controllo effettuato.

Se il Beneficiario risulta inadempiente, il Servizio metterà a disposizione dell'Operatore di verifica le informazioni utili ai fini della sospensione del pagamento entro i 5 giorni successivi alla richiesta. In particolare, saranno segnalati i riferimenti dell'Agente della Riscossione presso cui sono stati rilevati gli inadempimenti del Beneficiario e l'importo totale da sospendere comprensivo degli interessi di mora dovuti e delle spese di esecuzione. In tal caso, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento dell'importo comunicato per i 60 giorni successivi alla data di interrogazione, mentre potrà liquidare immediatamente la parte eccedente, ove presente. Sarà l'Agente della Riscossione ad attivarsi nei confronti dell'Amministrazione e del Beneficiario per il recupero delle somme.

Qualora trascorrono i termini di 5 giorni senza la comunicazione delle informazioni utili ai fini della sospensione del pagamento, ovvero trascorrono i 60 giorni della sospensione senza l'azione dell'Agente della Riscossione, la Pubblica Amministrazione procederà al pagamento delle somme.